

L'organizzazione

IL CONFRONTO

Lo studio associato «attrae»
per la flessibilità organizzativa

Non sono richiesti un atto costitutivo e una dote patrimoniale minima

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Non c'è dubbio che, osservando nel suo complesso la normativa concernente l'esercizio in forma associata dell'attività professionale, il quadro non appaia confortante: manca un disegno unitario e la regolamentazione delle varie casistiche ipotizzabili è assolutamente varia e spesso incoerente.

Alla base di questa Babele stanno evidentemente alcune contraddizioni e la indubbia specificità di alcune professioni, che non tollerano soci di diversa estrazione. La tabella che pubblichiamo in questa pagina fornisce un'immagine plastica ed esaustiva di questa scombinata situazione normativa: essa va letta con l'avvertenza che in essa sono riassunti i dati oggettivi che si desumono esplicitamente dalla normativa, senza avervi introdotto alcuna interpretazione o alcun ripiombamento, anche se sarebbe scontato (come, ad esempio, sarebbe se si fosse indicato il numero minimo di soci occorrente nelle varie tipologie societarie, il quale evidentemente dipende - di regola - dal diritto societario generale e non dal diritto particolare delle società professionali).

Le incoerenze

Al fondo di tutto questo discorso va probabilmente posto il tema di quanto sia coerente la previsione dell'esercizio societario della professione (potendo avere come soci anche soggetti non professionisti, ove consentito) accanto alla possibilità di svolgerla nella tradizionale forma dello studio associato (nella quale i non professionisti sono ovviamente banditi).

E l'incoerenza appare palese nello stesso dato normativo: se, da un lato, l'articolo 10, comma 9, legge 183/2011 fa «salve le associazioni professionali, ... vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge», d'altro lato le associazioni professionali stanno vivendo (per usare una espressione cara ai filosofi del diritto) in uno

«spazio vuoto di diritto», e ciò per la considerazione che la norma su cui si fondava l'associativismo professionale (e cioè la legge 1815/1939) è caduta sotto la furia abrogatrice dell'articolo 10, comma 11, legge 183/2011, dopo che un altro tentativo di abrogazione (con il Dl 200/2008) era in precedenza abortito.

La scelta

Ora, avendo la possibilità di strutturare l'esercizio della libera professione anche in forma societaria, si pone il problema di scegliere quale sia la struttura organizzativa che abbia le caratteristiche più opportune nel caso concreto, quali visivamente esplicitate nella tabella predetta. Ma è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture molto più leggere (con inferiori costi) e flessibili.

Ad esempio:

- non deve essere stipulato un formale atto costitutivo e non c'è bisogno dell'iscrizione dello studio associato nel Registro delle imprese (la scrittura privata autenticata, invero, serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione per teste, e comunque per sottoscrivere la c'è tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi ben oltre la chiusura dell'esercizio annuale);
- la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) negli studi di dimensioni maggiori, altrimenti se ne fa a meno;
- non vi è bisogno, negli studi associati, come invece accade per le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione, sia durante la loro esistenza;

- non vi sono formalità da compiere per le eventuali elezioni di cariche interne, negli studi più grandi e pure l'ingresso e l'uscita dei soci sono eventi privi di formalismi;
- i limiti alla distribuzione infrannuale di acconti di utili è una specificità propria delle società e non degli studi professionali che, della prassi di ripartire l'avanzo netto di gestione, fanno un uso più che ricorrente;
- non vi sono obblighi di redazione di bilanci o di un loro deposito al Registro imprese, anzi, la pubblicità dei ricavi che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non esattamente a tutti farebbe piacere.

La Babele delle società

	Studio professionale associato	Società tra avvocati (legge 247/2012)	Società tra farmacisti (legge 362/1991)	Società tra professionisti ex Dlgs 163/2006	Società di ingegneria (Dlgs 163/2006)
Stp (legge 183/2011)					
TIPO SOCIETARIO UTILIZZABILE					
• Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società a responsabilità limitata (anche Srls o Srlcr) • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa		• Società di persone • Società di capitali • Società cooperative	• Società di persone • Società cooperative a responsabilità limitata • Società semplice	• Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società cooperativa	• Srl (anche Srls o Srlcr) • Spa • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa
NUMERO DI SOCI					
Nelle cooperative almeno tre	Almeno due				
QUALITÀ DEI SOCI					
• Professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi • Cittadini Ue, purché abilitati • Soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento	Solo professionisti	Avvocati iscritti all'Albo	Farmacisti iscritti all'Albo idonei	Professionisti iscritti all'Albo	
DENOMINAZIONE					
Deve contenere l'indicazione di società tra professionisti	Deve indicare la natura di studio associato	Deve contenere «società tra avvocati»			
OGGETTO SOCIALE					
Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci	Esercizio in esclusiva attività professionale soci		Esercizio esclusivo gestione di una farmacia	Esecuzione studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione lavori	Eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione lavori
CLAUSOLE STATUTARIE OBBLIGATORIE					
Esecuzione dell'incarico professionale conferito eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti; designazione del socio compiuta dall'utente; polizza assicurativa per danni da responsabilità civile; esclusione del socio cancellato dall'Albo					
VOTO					
Numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci					
ORGANO AMMINISTRATIVO					
		Gli amministratori devono essere soci			
INCOMPATIBILITÀ					
La partecipazione a una Stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti		Un avvocato può far parte di una sola società	Con altre attività legate al farmaco; altra farmacia, o con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato		
REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ					
La società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta		Soggetta alla competenza disciplinare dell'Ordine di appartenenza			